

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3556 del 28/09/2016
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 <i>ç</i> DITTA ALTEMA SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI SAN CLEMENTE, VIA E.FERMI,88 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI FONDERIA LEGHE LEGGERE NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI SAN CLEMENTE, VIA E. FERMI,88
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3659 del 27/09/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventotto SETTEMBRE 2016 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 – DITTA ALTEMA SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI SAN CLEMENTE, VIA E.FERMI,88 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI FONDERIA LEGHE LEGGERE NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI SAN CLEMENTE, VIA E. FERMI,88

IL DIRIGENTE

VISTO il *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

RICHIAMATI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze in materia di ambiente;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015, che assegna alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) la competenza in materia di AUA;

VISTA la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2170 del 21 dicembre 2015* in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti, comprese le modalità di conclusione dei procedimenti in corso avviati presso le Province;

VISTE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'UNIONE VALCONCA in data 29/12/2015 - assunta al PG della Provincia di RIMINI con il n. 42702 del 31/12/2015 (pratica ARPAE n. 1675), dalla Ditta ALTEMA SRL (C.F./P.IVA 02078000409), avente sede legale in COMUNE DI SAN CLEMENTE, VIA E.FERMI,88 e impianto in COMUNE DI SAN CLEMENTE, VIA E.FERMI,88 intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

VISTO il D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte quinta;

VISTA la *Deliberazione di G.R. n. 2236 del 28/12/2009 e s.m.i.* che detta i criteri e le prescrizioni per le autorizzazioni di carattere generale;

VISTA determinazione del direttore generale dell'ambiente della Regione Emilia-Romagna n.4606 del 04/06/1999 che approva i criteri elaborati dal CRIAER per per il rilascio alle autorizzazioni delle emissioni in atmosfera;

VISTO il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020) adottato con delibera di Giunta regionale n.1180/2014;

DATO ATTO che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza la ditta esercita l'attività di *FONDERIA LEGHE LEGGERE*;

Dato atto che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza trattasi di

- RINNOVO

RICHIAMATA la relazione istruttoria rilasciata dal Servizio Territoriale Arpa di Rimini PGRN 2452 del 13/04/2016 ed integrata in data 11/07/2016 PGRN 4968;

DATO ATTO che il Comune di SAN CLEMENTE non ha espresso motivi ostativi per le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06;

RITENUTO OPPORTNO revocare la precedente autorizzazione rilasciata con Provvedimento n. 55949 del 21/11/2002 e di riportare tutte le prescrizioni nel nuovo atto al fine di agevolare i compiti di controllo;

RICHIAMATE:

- la Determinazione dirigenziale n. 124 del 15/02/2016, avente ad oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Definizione dell'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini a seguito del recepimento delle Posizioni Organizzative istituite con D.D.G. n. 99/2015";
- la Determinazione dirigenziale n. 199 del 08/03/2016, avente per oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Nomina dei responsabili di procedimento ai sensi della Legge n. 241/90";

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpa e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

Richiamato il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare gli artt. 23 e 40;

Ritenuto che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta ALTEMA SRL, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Giovanni Paganelli, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini:

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** in capo alla **Ditta ALTEMA SRL**, avente sede legale in Comune di SAN CLEMENTE Via E. FERMI,88 (C.F./P.IVA 02078000409) per l'esercizio dell'attività di FONDERIA LEGHE

LEGGERE nell'impianto sito in Comune di SAN CLEMENTE Via E. FERMI,88 fatti salvi i diritti di terzi;

2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC;
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3a) Per l'esercizio dell'attività/impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

l'**Allegato A** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera, comprensivo della planimetria con indicazione dei punti di emissione;
 - 3b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013. Costituisce modifica sostanziale:
 - i. ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
 - 3d) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
4. Di revocare il Provvedimento n. 55949 del 21/11/2002;
5. Ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
6. L'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Rimini o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
7. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
8. La Sezione Provinciale ARPAE di Rimini esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
9. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, possa prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;
10. Di trasmettere il presente provvedimento al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art.4 comma 8 il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di SAN CLEMENTE, ArpaE SAC Struttura

autorizzazione e concessioni, Arpae Servizio territoriale Sezione di Rimini) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

11. Di stabilire che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
12. Di stabilire che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
13. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli, quale Responsabile del Procedimento del presente atto;
14. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, che il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione;

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato

ALLEGATO A

CONDIZIONI:

La Ditta dichiara:

- di utilizzare una quantità annua pari a 220.000 kg/anno (circa 1000 kg/giorno), di materia prima Alluminio in pani;
- di utilizzare una quantità annua pari a 440 kg/anno (circa 2 kg/giorno) di materia prima 'Depuranti: ECOSAL AL 113 BLUE';
- di utilizzare una quantità annua pari a 57.000 m³/anno di combustibile gas metano;
- di non utilizzare solventi.

Constatato che la ditta dichiara l'inserimento all'interno dello stabilimento:

- di n. 1 impianto termico alimentato a gas metano con potenza di 32 kW_t per uso civile; Tale impianto è ricompreso fra le attività in deroga di cui all'art. 272 comma 1, in quanto ad emissioni scarsamente rilevanti (lett. dd della parte I, dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06); E' altresì soggetto alle disposizioni di cui al Titolo II della parte V del D.Lgs.152/06, ed ai controlli previsti dalla normativa regionale sull'efficienza energetica.
- n. 1 impianto termico alimentato a gas metano con potenza da 446 kW_t per alimentare un forno fusorio; Tale impianto è ricompreso fra le attività in deroga di cui all'art. 272 comma 1, in quanto ad emissioni scarsamente rilevanti (lett. dd della parte I, dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs.152/06). Resta fermo che l'impianto dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza attraverso la manutenzione periodica dello stesso;

PRESCRIZIONI:

E1 – FORNO FUSORIO

Portata: 18000 Nm³/h.

Durata: ca 8 h/g.

Altezza: 7.5 m.

Sezione: 0.39 m².

Temperatura: 100°C.

Impianto di abbattimento: nessuno.

Inquinanti emessi: Materiale particolato – Composti Organici Volatili – Ossido di Azoto – Cloro e i suoi composti – Fluoro e i suoi composti – Alluminio.

Tale impianto risulta soggetto ai Limiti CRIAER previsto al punto 4.13.6 "Seconda fusione di Alluminio" e alla D.G.R. 2236/2009 punto 4.26.4 e s.m.i.:

Inquinanti	Valori limite di emissione
Materiale particolato	10 mg/Nm ³
Composti Organici Volatili (COV espressi come C-organico totale)	50 mg/Nm ³
.Cloro e i suoi composti	20 mg/Nm ³
Fluoro e i suoi composti	5 mg/Nm ³
Alluminio	5 mg/Nm ³

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sulla emissione controlli a cadenza annuale, i cui risultati dovranno essere annotati su di un apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'Agenzia ARPAE, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

E2 – FORMATURA PRESSO-STAMPATRICI

Portata: 16000 Nm³/h.

Durata: ca 8 h/g.

Altezza: 7.5 m.

Sezione: 0.20 m².

Temperatura: ambiente.

Impianto di abbattimento: nessuno.

Inquinanti emessi: Materiale Particellare – Composti Organici Volatili – Cloro e i suoi composti – Fluoro e i suoi composti – Alluminio.

Tale impianto risulta soggetto ai Limiti CRIAER previsto al punto 4.13.7 “Pressofusione e affinazione Alluminio” e alla D.G.R. 2236/2009 punto 4.26.4 e s.m.i.:

Inquinanti	Valori limite di emissione
Materiale particellare	10 mg/Nm ³
Composti Organici Volatili (COV espressi come C-organico totale)	50 mg/Nm ³
Cloro e i suoi composti	20 mg/Nm ³
Fluoro e i suoi composti	5 mg/Nm ³
Alluminio	5 mg/Nm ³

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sulla emissione controlli a cadenza annuale, i cui risultati dovranno essere annotati su di un apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'Agenzia ARPAE, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

Emissioni diffuse

Visto che la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i. al punto 4.31 prevede per l'operazione di taglio, sbavatura di superfici e manufatti metallici, il convogliamento delle emissioni all'esterno dello stabilimento con limite di emissione pari a 10 mg/Nm³, si prescrive la redazione di un progetto di captazione e convogliamento delle emissioni all'esterno, da inviare a questa amministrazione entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento finale da parte del SUAP;

Altre prescrizioni

- a) Il termine per la messa a regime dei nuovi impianti (E2) viene fissato in **30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio;
- b) Il gestore provvederà ad effettuare **3 controlli** delle emissioni dei nuovi impianti (**E2**) a partire dalla data di messa a regime degli stessi in un periodo di **10 giorni**. I controlli devono essere effettuati utilizzando le metodiche indicate in autorizzazione: uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dall'Azienda;
- c) Entro 30 giorni dalla data di effettuazione dei controlli il gestore è tenuto a trasmettere tramite Pec all'Arpae SAC di Rimini i controlli alle emissioni dei punti di emissione;
- d) I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

e) Devono essere determinate, con riferimento al funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose, sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione. Le condizioni di esercizio dell'impianto durante l'esecuzione dei controlli devono essere riportate nel rapporto di prova o nel Registro degli indicatori di attività del ciclo tecnologico.

f) Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione. Le norme tecniche: Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni" indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% e per metodi automatici un'incertezza pari al 10%.

g) Per la valutazione di conformità al limite di ogni inquinante l'azienda eseguirà un solo campionamento per ogni inquinante. Se il risultato ottenuto, sottratta la propria incertezza di misurazione al 95% di probabilità risulta superiore al VLE (Valore Limite di Emissione autorizzato), la valutazione è di non conformità.

h) Per la valutazione di conformità al limite di ogni inquinante l'Ente di Controllo eseguirà tre campionamenti. I tre risultati, a ciascuno dei quali è sottratta la propria incertezza di misurazione al 95% di probabilità, sono confrontati con il VLE. Se uno solo dei tre risultati risulta superiore al VLE, la valutazione è di non conformità.

i) Nel caso in cui l'operazione desse luogo ad un valore ≤ 0 si conviene debba essere utilizzato $IL/2$ dove IL è il Limite Inferiore di rilevabilità del metodo.

j) I camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera).

k) E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

l) I sistemi di accesso degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli

e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.

m) La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.

n) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili al fine di limitare le emissioni diffuse secondo le prescrizioni previste all'allegato V alla Parte quinta del D.Lgs. 152/06.

o) Al fine di rendere agevole l'identificazione di ogni singolo punto d'emissione appartenenti alle varie linee di produzione dei diversi reparti, si prescrive l'adozione di apposita cartellonistica recante l'esatta denominazione del punto d'emissione.

Condizioni di normalizzazione dei risultati

Le concentrazioni degli inquinanti alle emissioni da confrontare con i limiti di emissione, sono determinate alle seguenti condizioni:


- Temperatura 273°K
- Pressione 101,3 KPascal
- Gas secco

Misurazione delle emissioni con metodi discontinui di prelievo ed analisi:

I metodi suggeriti ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nella successiva tabella; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità competente Arpa.


La metodica da utilizzare deve comunque essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI – UNI EN – UNI EN ISO – UNICHIM); nel caso non sia nota l'incertezza di misura, essa dovrà essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non dovrà essere superiore al 30% del valore limite stesso; nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Portata-Velocità-Temperatura emissione	UNI EN ISO 13284-1 – UNI 10169
Determinazione Polveri o Materiale particolato	UNI EN 13284-1 – UNI 10263
Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio organico Totale (C<20 mg/m ³)	UNI EN 12619
Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio organico Totale (C>20 mg/m ³)	UNI EN 13526
Determinazione composti inorganici del Cloro espressi come acido cloridrico (HCl)	ISTISAN 98/2 (Allegato 2 D.M. 25/08/2000) – UNI EN 1911-1,2,3
Determinazione composti inorganici del Fluoro espressi come acido fluoridrico (HF)	ISTISAN 98/2 (Allegato 2 D.M. 25/08/2000)
Determinazione Metalli	UNI EN 14385 – ISTISAN 88/19 – UNICHIM 723



E2

E1



LEGENDA

- 1 CARTEGGIATRICE A NASTRO VERTICALE
- 2 CARTEGGIATRICE A NASTRO ORIZZONTALE
- 3 SEGA A NASTRO
- 4 SEGA A NASTRO
- 5 PRESSA OLEODINAMICA
- 6 IMPIANTO AUT. DI COLATURA
- 7 FORNO ELETTRICO DI MANTENIMENTO
- 8 GRU A BANDIERA
- 9 SABBATRICE
- 10 FORNO ELETTRICO DI MANTENIMENTO
- 11 FORNO ELETTRICO DI MANTENIMENTO
- 12 CONCHIGLIATRICI
- 13 TRAPANO A COLONNA
- 14 CARRELLI ELEVATORE ELETTRICO
- 15 CARRELLI ELEVATORE ELETTRICO
- 16 FORNO FUSORIO A GAS-METANO
- 18 TRONCATRICE A NASTRO PER FERRO
- 19 TRAPANO A COLONNA
- 20 MOLA ABRASIVA
- 21 TORNO PARALLELO
- 22 PRESA
- 23 SALTATRICE A ELETTRODI
- 24 SALTATRICE A FILO
- 25 TRAPANO A COLONNA
- 26 AMMATRICE A COLONNA
- 27 DEGRASSATORE
- 28 FORATRICE A 2 TESTE
- 29 FORNO DI MANTENIMENTO
- 30 SALTATRICE TIG
- 31 TRAPANO A COLONNA

Elaborato da: SIECO Piazza E. Mattei, 12 47891 Dogana (R.S.M.) Tel.: 0549/808061 Fax: 0549/808062		Cliente: Altema S.r.l. Via Enrico Fermi, 8 - 47832 San Clemente (RN)	
Data: 02/12/2015		Rev.: 00	
Scala: 1:400		Fogli: A4	
Prodotto da: Emissioni in atmosfera		Il Tecnico: Per.Ind. Fabio Masini	

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.